



**Comune di Casole d'Elsa**  
Provincia di Siena

**SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

**Regolamento comunale per la disciplina dei procedimenti in materia  
forestale e di vincolo idrogeologico**

*febbraio 2014*

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 43 del 7 aprile '14*



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

## INDICE

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

ART. 3 – FINALITA'

### TITOLO II – INTERVENTI SUL TERRITORIO

ART. 4 – RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE

ART. 5 – ATTIVITA' LIBERE

ART. 6 – INTERVENTI SOGGETTI A D.I.L. (DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI)

ART. 7 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

### TITOLO III – PROCEDURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL'ISTANZA

ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 – PROCEDIMENTO MEDIANTE DICHIARAZIONE

ART. 11 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 12 – VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 13 – VARIANTI IN CORSO D'OPERA

ART. 14 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI

ART. 15 – SANATORIE

ART. 16 – DIRITTI SI SEGRETERIA

### TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 17 - SANZIONI

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE



# Comune di Casole d'Elsa

## Provincia di Siena

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 21 marzo 2000 n. 39 “*Legge Forestale della Toscana*” da ultimo modificata dalla L.R. 2 gennaio 2003 n. 1 e dalla L.R. 2 agosto 2004 n. 40, disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune di Casole d'Elsa, così come previsto dall'art. 40 della citata legge, nel rispetto delle norme della legislazione regionale e in coerenza con il Regolamento Forestale della Toscana (D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R)

2. Il presente regolamento disciplina:

- a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
- b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;
- c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- e) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione in sanatoria;
- f) le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie.
- g) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi

3. Le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate tenendo conto:

- delle norme del vigente Piano strutturale comunale e del Regolamento urbanistico e delle altre norme di natura urbanistico-edilizia;
- delle norme in materia di tutela del vincolo paesaggistico e degli altri vincoli previsti dalla vigente normativa

#### **ART. 2 – AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO**

1. Il presente regolamento si applica alle parti del territorio comunale ricomprese nelle zone individuate ai sensi del Regio Decreto Legge 30 dicembre 1923 n. 3267 “*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”. Sono esclusi i territori afferenti i parchi nazionali, i parchi regionali, i parchi provinciali e le riserve naturali ai sensi dell'art. 68 della Legge Forestale

#### **ART. 3 – FINALITA'**

1. Il presente regolamento è adottato al fine di:

- a) garantire il corretto svolgimento delle procedure amministrative assegnate alla competenza comunale al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi alla disciplina della materia forestale ed idrogeologica;
- b) definire le competenze degli uffici titolari dei procedimenti e i termini per la conclusione dei medesimi.

### **TITOLO II – INTERVENTI SUL TERRITORIO**

#### **ART. 4 - RINVIO ALLA NORMATIVA DI SETTORE**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono espressamente richiamate tutte le definizioni contenute nella normativa regionale in materia forestale, ivi comprese le definizioni inerenti gli interventi costruttivi in genere ed la relativa procedura amministrativa cui la loro esecuzione è soggetta.

#### **ART. 5 - ATTIVITA' LIBERE**



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

1. La legislazione regionale ed il Regolamento Forestale individuano le tipologie di intervento non soggette ad adempimenti amministrativi in quanto rientranti nella libera iniziativa del privato.
2. I movimenti di terreno indicati nel Regolamento Forestale, possono essere liberamente eseguiti a condizione che siano rispettate le norme tecniche indicate dallo stesso Regolamento.

## **ART. 6 – INTERVENTI SOGGETTI A D.I.L. (DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI)**

1. La legislazione regionale ed il Regolamento Forestale individuano le tipologie di intervento soggette a dichiarazione di inizio attività per le quali si applicano le procedure definite nel presente regolamento.
2. Le stesse sono soggette alle norme del presente articolo a condizione che siano realizzate in conformità alle norme tecniche generali indicate dallo stesso Regolamento e purché siano rispettate le norme tecniche specificate per ciascun tipo di intervento.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 21 della legge 241/1990 in caso di false dichiarazioni, il Responsabile del competente servizio può adottare, entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa, eventuali prescrizioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
4. Per le trasformazioni di opere soggette anche ad autorizzazione paesaggistica o a provvedimento abilitativo ai sensi della normativa urbanistico-edilizia, la relativa procedura potrà essere attivata contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
5. Qualora l'esecuzione delle opere non possa avere luogo senza la preventiva acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica e del provvedimento edilizio, l'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione dei titoli legittimanti l'intervento, secondo le modalità stabilite al successivo art. 12.

## **ART. 7 – INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

1. La legislazione regionale ed il regolamento forestale individuano le tipologie di intervento soggette ad autorizzazione per le quali si applicano le procedure definite nel presente regolamento.
2. Per le trasformazioni di opere ubicate in aree vincolate o a provvedimento abilitativo, ai sensi della normativa urbanistica, la relativa procedura potrà essere attivata contestualmente alla presentazione dell'istanza.
3. Qualora l'esecuzione delle opere non possa avere luogo senza la preventiva acquisizione dei titoli pertinenti alle zone a vincolo, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dei titoli legittimanti l'intervento, secondo le modalità stabilite al successivo art. 12.

## **TITOLO III – PROCEDURE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE**

### **ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DI CORREDO ALL'ISTANZA**

1. Ai fini della presentazione delle istanze disciplinate negli articoli seguenti, la documentazione da allegare deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in rispetto della stabilità e dell'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, della tutela e del corretto uso delle aree soggette a vincolo.
2. L'elencazione della documentazione obbligatoria è contenuta nell'allegato A del presente atto, fermo restando la possibilità di richiesta di documentazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento.

### **ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, sono presentate nel rispetto e nelle modalità indicate nel presente regolamento, utilizzando i modelli di cui all'allegato B, e corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal presente regolamento con una delle seguenti modalità:



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- a. *Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.casole@pcert.postecert.it. nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato "Pratica edilizia ai fini del vincolo idrogeologico";*
- b. *Trasmissione a mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo a Comune di Casole d'Elsa, Ufficio Protocollo, P.zza P. Luchetti, 1 53031 Casole d'Elsa (Siena) nei seguenti orari di apertura al pubblico: Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 8,30 – 13 e Martedì – Giovedì dalle ore 10 – 13, il Sabato ore 10 – 13.*
- c. *Per le istanze provenienti da Attività produttive al seguente indirizzo: segreteria.casole@postecert.it", nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato "Pratica edilizia ai fini del vincolo idrogeologico".*

Le domande e le dichiarazioni possono essere firmate dal richiedente davanti all'addetto al ricevimento delle stesse, oppure possono essere trasmesse per posta, o con altri mezzi, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso, oppure inviate a mezzo PEC con firma digitale o tramite procura.

2. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista, non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento può accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entità.

3. Dell'interruzione dei termini del procedimento amministrativo di cui sopra deve essere data notizia, con apposita comunicazione, all'interessato.

4. La richiesta interrompe, per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Nel caso in cui entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'interessato non presenti la documentazione richiesta, salva la richiesta di proroga per giustificati motivi, la Struttura disporrà l'archiviazione della pratica dando comunicazione all'interessato dell'impossibilità di concludere il procedimento.

5. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni possono essere presentate dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario;
- b) il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti consentiti dal titolo stesso;
- c) il tecnico abilitato incaricato della progettazione o rilievo delle opere o della direzione dei lavori, purché lo stesso dichiari di agire su incarico del proprietario o possessore, di cui devono essere specificate le generalità;
- d) in caso di persone giuridiche, dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione detta stessa.

## **ART. 10 – PROCEDIMENTO MEDIANTE DICHIARAZIONE**

1. Le dichiarazioni sono presentate alla Struttura almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori secondo le modalità descritte all'art. 9 c.1.

2. Entro 20 giorni il responsabile della struttura competente, qualora verifichi che gli interventi previsti nella dichiarazione non sono conformi a quanto stabilito dalla Legge Forestale e dal Regolamento comunica il divieto di dare corso agli interventi previsti nella dichiarazione.



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

3. Qualora ai fini dell'istruttoria si renda necessario la specifica verifica inerente la congruità del progetto rispetto alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M. 11.03.1988, il responsabile del procedimento può richiedere un parere al consulente incaricato.

4. L'interessato ha facoltà di presentare una nuova dichiarazione o rendere idonea quella presentata, se i presupposti legittimanti l'intervento possono essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni del progetto depositato.

5. Entro i suddetti 20 giorni, il responsabile della struttura competente può dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

6. Il superamento del termine di 20 giorni di cui al comma 1 non preclude in ogni caso, la potestà di controllo dell'amministrazione e l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 16 del presente Regolamento, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false attestazioni e le procedure di cui all'art. 21 della legge 241/1990.

## **ART. 11 – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Il Responsabile del procedimento o suo delegato entro 30 giorni dal ricevimento della pratica, verifica che la domanda di autorizzazione sia corredata di tutti i dati e della documentazione prevista dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

2. L'esame delle pratiche, risultate formalmente complete, si svolge secondo l'ordine di presentazione.

3. Il Responsabile del procedimento o suo delegato istruisce la pratica e può, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione integrativa la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

4. Nel caso di procedimenti di competenza dello Sportello Unico Attività Produttive le istanze e gli atti finali sono trasmessi dal SUAP mentre ogni comunicazione interlocutoria è trasmessa dal Responsabile del procedimento o suo delegato .

5. Il provvedimento finale è adottato dal responsabile della struttura entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda o nel caso dell'eventuale documentazione integrativa richiesta.

6. Qualora ai fini dell'istruttoria si renda necessario la specifica verifica inerente la congruità del progetto rispetto alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M. 14.01.2008 NTC, il responsabile del procedimento può richiedere un parere al consulente incaricato.

7. L'autorizzazione è rilasciata sulla base di quanto dichiarato dal richiedente, facendo salvi i diritti di terzi e senza che il provvedimento possa incidere sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti tra le parti.

## **ART. 12 - VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Le opere soggette a dichiarazione devono essere eseguite entro il termine massimo di 3 anni dalla presentazione.

2. L'autorizzazione ha una validità temporale massima di 5 anni dalla data del rilascio, salvo che nell'atto sia previsto un periodo inferiore.



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

3. Le dichiarazioni e le autorizzazioni relative ad interventi edilizi e/o movimenti di terreno per i quali sia necessario anche il rilascio di atto abilitativo ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza dell'atto, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.
4. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata, fino al raggiungimento del termine massimo previsto dal comma 2, a seguito della presentazione di istanza motivata prima della scadenza. Nell'atto con cui viene accordata la proroga dell'autorizzazione, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi e alle condizioni dei luoghi.
5. Nel caso in cui le opere siano realizzate in base a concessione edilizia, deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 4, richiesta di proroga del titolo edilizio.
6. Ai fini del completamento delle opere per le quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo della stessa, contestualmente alla presentazione della SCIA o della richiesta di Permesso di costruire per il completamento delle opere edilizie.
7. Per le opere soggette a dichiarazione d'inizio lavori, la cui validità sia scaduta deve essere presentata una nuova dichiarazione.
8. In caso di mancata osservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nell'autorizzazione o qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, le autorizzazioni possono essere sospese o revocate ai sensi della normativa regionale.
9. Analogo provvedimento potrà essere adottato anche in caso di inottemperanza delle prescrizioni dettate dal Responsabile del procedimento o suo delegato per l'esecuzione di opere soggette a dichiarazione.

## **ART. 13 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

1. Qualora si rendano necessarie varianti ai progetti approvati, ai lavori o alle modalità di esecuzione dei medesimi già autorizzati è necessario acquisire specifica autorizzazione prima di porre in essere le varianti stesse.
2. Qualora ai fini dell'istruttoria si renda necessario la specifica verifica inerente la congruità del progetto rispetto alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M. 11.03.1988, il responsabile del procedimento può richiedere un parere al consulente incaricato.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro 45 giorni dal ricevimento della domanda.
4. In caso di mancato rilascio dell'atto nel termine massimo l'autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso e si applicano le norme di cui agli artt. 20 e 21 della L. 241/1990. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio assenso di cui al presente articolo, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le modifiche attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto.
5. Le autorizzazioni a variante hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

## **ART. 14 - RACCORDO CON ALTRI PROCEDIMENTI**

1. Qualora l'esecuzione delle opere avvenga in zona vincolata e sia soggetta a rilascio di Permesso di costruire o altro atto abilitativo ai sensi della normativa urbanistica edilizia, le dichiarazioni e le richieste di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono presentate contestualmente alla richiesta di rilascio del necessario titolo abilitante. Il rilascio del Permesso di costruire è condizionato all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico.



# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

2. Qualora l'esecuzione delle opere avvenga in zona vincolata e sia soggetta a SCIA ai sensi della normativa urbanistica edilizia, le dichiarazioni e le richieste di autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico sono inoltrate al comune preliminarmente alla presentazione del titolo abilitativo. La presentazione della SCIA è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico o alla decorrenza dei 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione, senza che vi sia stata interruzione dei termini.

3. Nel caso in cui la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, della comunicazione di interruzione dei termini dovrà essere dato avviso anche al responsabile del procedimento edilizio.

4. Se l'interessato non risponde a quanto richiesto nei termini prescritti, la struttura disporrà l'archiviazione agli atti della domanda inoltrata, dandone comunicazione all'interessato. In assenza di uno dei presupposti legittimanti l'intervento, anche la procedura edilizia si intende conclusa.

5. Dell'archiviazione del procedimento, se si tratta di attività produttiva, viene data comunicazione al Responsabile SUAP.

## **ART. 15 - SANATORIE**

1. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla Legge forestale e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza o in difformità dalla dichiarazione o dall'autorizzazione rilasciata, nonché le opere in violazione delle norme del presente regolamento, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria

2. Per il mantenimento di opere realizzate in violazione del presente regolamento l'esecutore o chi ne ha titolo ai sensi della vigente normativa, può presentare spontaneamente domanda di autorizzazione in sanatoria oppure entro 90 giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui è contestata la violazione.

3. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dal responsabile della struttura quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla Legge forestale, al regolamento forestale ed agli strumenti di pianificazione territoriale

4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'art. 44 della Legge forestale.

5. Il responsabile del procedimento al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento e/o adeguamento.

6. Nella domanda si deve dare atto:

a) della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della commissione dell'abuso;

b) della conformità degli interventi alla normativa forestale e del vincolo idrogeologico esistente al momento della presentazione della domanda;

7. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe il termine del procedimento per il ripristino dello stato dei luoghi e sulla stessa la struttura si pronuncia entro il termine di 90 giorni.

## **ART. 16 – DIRITTI DI SEGRETERIA**

1 Sono istituiti i diritti di segreteria per le relative pratiche. L'applicazione di tali diritti decorre dal giorno di approvazione del presente Regolamento con le seguenti tariffe:

dichiarazione inizio lavori .....	€ 30,00
autorizzazione .....	€ 70,00
autorizzazione in sanatoria.....	€ 70,00





# Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

e con le seguenti modalità di pagamento: Conto corrente postale n. 14156533, c/c presso Banca Monte dei Paschi di Siena - filiale di Casole d'Elsa intestato a "Tesoreria Comune Casole d'Elsa" - IBAN IT 05101030 71780000000064011.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 17 SANZIONI**

1. Le violazioni al presente regolamento saranno sanzionate sulla base di quanto disposto dalla L.R.T. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e dal relativo Regolamento di attuazione (DPGR 48/R del 2003). Al relativo procedimento si applica quanto disposto dalla L. 689/81 e s.m.i..

### **ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento si applica a tutte le domande presentate a questo Ente. Si applica altresì alle istanze presentate alla Unione dei Comuni della Valdimerse, precedente titolare della delega al rilascio del parere sul vincolo idrogeologico, e per le quali non sia stato ancora espresso il relativo parere.